



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. reg. 17

OGGETTO: Revoca ordinanza n. 5 del 20.3.2020 e ulteriori disposizioni per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in date 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1, 10, 26 aprile 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 17.5.2020 con il quale sono state in parte armonizzate e in parte rinnovate e modificate le misure introdotte allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e, in particolare, è stato disposto, all'art. 1, comma 1 che: *“l'apertura al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*;

Visto altresì il D.P.C.M. 11.6.2020 che, all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) ribadisce quanto disposto con analogo D.P.C.M. 17.5.2020 relativamente all'apertura al pubblico di giardini pubblici e aree gioco;

Preso atto che l'Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 - Nuove opportunita' per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco" al D.P.C.M. 11.6.2020 prevede che la fruibilita' di parchi e giardini pubblici da parte di bambini di et  inferiore ai tre anni e di adolescenti con genitori o adulti familiari debba essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalit  di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilit  degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico;

Viste inoltre le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 ed in particolare il capitolo "circoli culturali e ricreativi" ove viene disposto che *"in ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.   vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non   possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco)";*

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Piemonte volte alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a livello regionale e, da ultimo, l'ordinanza n. 68 del 13.6.2020;

Richiamate le proprie Ordinanze per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale;

Rilevato che spetta al Sindaco, in quanto rappresentante della comunit  locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti del paese, programmare ed attuare le pi  idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio;

Visto l'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

REVOCA con effetto immediato

la propria ordinanza n. 5 del 20.3.2020 avente ad oggetto "MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS" RELATIVAMENTE ALLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE" (gi  parzialmente revocata con ordinanza sindacale n. 10 del 30.4.2020), disponendo pertanto la riapertura:

- 1) delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici comunali, purch  vengano rispettate la distanza interpersonale pari a un metro e il divieto di assembramento e a condizione che i bambini siano accompagnati da adulti e che tutte le persone che accedono alle aree siano dotate di mascherine;
- 2) delle aree verdi attrezzate e delle piastre polivalenti a condizione che vengano rispettate le norme sul distanziamento fisico;

disponendo, con decorrenza immediata, che siano rispettate le seguenti condizioni:

- autoresponsabilizzazione dei comportamenti messi in essere all'interno dell'area sia per adulti che per bambini e ragazzi;
- distanziamento sociale di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o dei conviventi o delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ponendo in capo agli adulti presenti, il rispetto del prescritto distanziamento fisico;

- obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree per tutti gli utenti, ragazzi e bambini al di sopra dei sei anni che si trovano all'interno di dette aree.

DISPONE
con decorrenza immediata

relativamente alle attività ludico-sociali, il divieto dell'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione degli stessi ad ogni turno (es. carte da gioco – giochi di società).

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Borgone Susa, 16.6.2020



IL SINDACO
Dott. Diego MELE

